

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1012

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STORAGE, BALDASSARRI, BORNACIN,
DELOGU, LOSURDO, MENARDI, RAMPONI e SELVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2006

Inapplicabilità dell’indulto ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione di indulto», approvata dal Senato il 29 luglio scorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2006, concede l'indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Nel testo approvato rientrano i reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, principale oggetto di contrasto dei giorni scorsi, mentre rimangono esclusi i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 3) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso). Ma ci sono anche numerose altre esclusioni: 12) 422 (strage); 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 14) 600-bis (prostituzione minorile); 15) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1 del codice penale (pornografia virtuale); 16) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dal-

l'articolo 600-*quater*.1 del citato codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*; 17) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 18) 601 (tratta di persone); 19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); 20) 609-bis (violenza sessuale); 21) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni); 22) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni); 23) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); 24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo; 25) 644 (usura); 26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il beneficio dell'indulto, che è un provvedimento di clemenza e di urgenza, sarà però revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il quale i rapporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Il presente disegno di legge, recante un unico articolo, prevede che le disposizioni sull'indulto sopra menzionate non si applichino ai membri del Parlamento nazionale, nella considerazione del regime particolare di cui questi godono rispetto agli altri cittadini.

Il recente scandalo collegato alla vicenda Telecom – vicenda antecedente all'approvazione della citata legge – non esclude che vi possa essere il coinvolgimento di esponenti politici, magari anche di elevatissimo livello, che certo non si potrebbe nemmeno

lontanamente immaginare, se responsabili, di sottrarre alla eventuale pena comminata dall'organo giudicante.

L'immunità di cui beneficiano i parlamentari è una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti giuridici in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale.

Primario rilievo, tra le prerogative di diritto interno, assume la cosiddetta «immunità parlamentare», riconosciuta dall'articolo 68 della Costituzione ai membri delle Camere al fine di tutelare, dal punto di vista della separazione dei poteri, l'indipendenza del Parlamento e dei singoli deputati, garantendo a costoro la possibilità di evitare di subire procedimenti dal carattere obiettivamente persecutorio.

Ma nel caso di specie sarebbe inaccettabile che, qualora fossero provate le responsabilità di un membro del Parlamento nell'opera di spionaggio di avversari politici, esso possa usufruire dell'indulto solo perché

in presenza di un reato commesso in data antecedente al 2 maggio 2006.

In particolare, il proponente del presente disegno di legge non intende avvalersi dello stesso trattamento di favore riservato a noti delinquenti che hanno usufruito della normativa sull'indulto e pretende solo verità, in via istruttoria ovvero processuale, senza alcun alibi per quei – per fortuna minoritari – settori della magistratura che, avvertendo come probabile una sconfitta per un teorema giudiziario, arrivano a far trapelare improbabili rinunce a ricorsi avverso decisioni inequivocabili dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari – è il caso del fantasioso e inesistente «Laziogate» – a causa dell'indulto.

No, onorevoli senatori! La verità va accertata per davvero e, se condannato, un parlamentare, a partire da chi scrive, deve scontare la pena. Se prosciolto o assolto in sede dibattimentale, avrà giustizia. Ma senza scorciatoie. Anche per evitare che chi ha diffamato possa continuare impunemente a farlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, non si applicano ai membri del Parlamento nazionale.